

CONVENZIONE Rep. n. _____ del _____

SCHEMA DI CONVENZIONE PER COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI A CONVITTO COMPRESI MSNA TRA IL COMUNE DI ROSOLINI E LA COMUNITA' ALLOGGIO ASSOCIAZIONE ARCOBALENO – I CAVALIERI DI SAN VALENTINO ONLUS.

In esecuzione alla delibera di Giunta Municipale n. _____ del _____

si sottoscrive quanto segue:

L'anno _____ addì _____ del mese di _____

TRA

l'Amministrazione Comunale di Rosolini con sede in via Roma 2 C.F.:00056590896, rappresentata dalla Dr.ssa Concetta Piazzese C.F.:PZZCCT53L42H574M, nella qualità di Funzionario Responsabile, autorizzato alla stipula della presente convenzione e l'Associazione Arcobaleno – I Cavalieri di San Valentino, con sede in Rosolini in via Giulia n.2, Codice Fiscale n.92010270897, rappresentata da _____, nella qualità di Presidente della Comunità Alloggio Arcobaleno – I Cavalieri di San Valentino, iscritta all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali al n.1491 con decreto di iscrizione n.1977 del 26/09/2001.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art.1 - Oggetto e Utenza

L'Ente contraente, giusto Decreto Regionale di autorizzazione al funzionamento, si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio, avente le caratteristiche appresso specificate, **n. 1 minore**, di sesso femminile di nazionalità italiana, su **disposizione dell'Autorità Giudiziaria** minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili e **n.8 M.S.N.A.**

In situazioni di emergenza ed in assenza di disponibilità nelle strutture di primissima accoglienza l'inserimento dei **M.S.N.A.** nelle comunità alloggio per minori, preso atto dell'assenza nel territorio di strutture di secondo livello, di sesso **FEMMINILE**, può avvenire per il tramite delle Questure/Prefetture e con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile. Anche in questa ipotesi vanno contestualmente informati il Comune e la Procura per i Minorenni, fino alla copertura dei posti disponibili.

Al di fuori di queste circostanze nessun minore può essere accolto in comunità la quale non potrà avanzare nessuna pretesa economica al Comune.

Art.2 – Capacità Ricettiva

La Comunità Alloggio I Cavalieri di San Valentino, ha una capacità ricettiva di n. 10 posti ed ospita minori di sesso **femminile** che abbiano età compresa tra gli 8 e i 13 anni tra i 14 e 18 anni secondo le prescrizioni del Decreto di autorizzazione della Regione. In virtù della Circolare n.6 del 14.10.2016, nel caso di Comunità Alloggio per minori iscritti all'Albo Regionale, si autorizza l'accoglienza di MSNA. Nella Comunità possono, eccezionalmente essere accolti minori di età diversa da quella stabilita o di sesso diverso da quello prescritto nel Decreto di autorizzazione qualora siano fratelli o sorelle di minori ospitati nella stessa comunità.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità previa nulla osta del competente Tribunale per i Minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del Responsabile della Comunità e dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del minore.

Il ricovero dei MSNA rientra nella tipologia delle comunità alloggio per minori fino all'entrata in vigore del D.P. n.513/GAB del 18 gennaio 2016, pubblicato sulla GURS del 26/02/2016 e successiva proroga concessa con Decreto Presidenziale n.524/GAB del 2.03.2017.

Art. 3 – Requisiti strutturali

La Comunità Alloggio è inserita nel normale contesto abitativo ed è dotata di locali e servizi come previsto dal Decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Gli arredi e le suppellettili devono permettere buone condizioni di vivibilità ed essere idonei alla tipologia degli ospiti, garantire buona funzionalità d'uso, nonché essere conformi ai requisiti di sicurezza, secondo gli standard fissati dalla normativa regionale.

Art.4 - Personale

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n.1 operatore responsabile della conduzione della Comunità con il titolo di studio di Assistente Sociale;
- n.1 educatore professionale per ogni turno lavorativo per un totale di 4 educatori nelle ventiquattro ore;
- n.1/2 ausiliari da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze;
- n.1 infermiere, anche in convenzione, ma con la reperibilità notturna;

Se la struttura accoglie anche MSNA, oltre al personale sopra indicato, dovrà essere presente:

- n.1 mediatore culturale/linguistico per ogni minore, per 15 ore annue, in possesso di specifico titolo di studio;
- n.1 consulente legale per 13 ore annue per ogni minore;

L'Ente può, altresì, avvalersi per servizi integrativi, della collaborazione di operatori volontari e del servizio civile.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento al fine di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale ed i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia

di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale m del casellario giudiziale dei singoli operatori e di accertare il requisito della buona condotta.

Art.5 – Impegno verso gli operatori

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa di lavoro subordinato e autonomo.

Art.6 - Modalità di intervento

Nella Comunità Alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- una adeguata alimentazione diversificata, ove è necessario, sulla base delle patologie dei minori;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 15 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico – pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartieri, associazioni etc..)
- Per i M.S.N.A. la mediazione culturale , l'orientamento e l'assistenza legale;
- Servizi di gestione amministrativa: tenuta del registro delle presenze, espletamento di tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento dei diritti quali presentazione del Mod.C3, richiesta permesso di soggiorno e suo eventuale rinnovo, titolo di viaggio, tessera sanitaria, codice fiscale, carta d'identità, iscrizione centro per l'impiego, rapporti con il Tribunale per i minorenni territorialmente competente;

Tutte le superiori attività ed azioni vanno svolte nell'ambito delle direttive impartite dal Servizio Sociale Comunale affidatario, titolare del trattamento del caso.

Art.7 - Assicurazione

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1. Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
2. Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art.8 – pocket Money

Ai minori verrà corrisposto un contributo in denaro (Pocket – Money) destinato alle piccole spese di carattere personale, come stabilito da direttive nazionali.

Art.9 – Rimborsi

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, corrisponderà all'Ente gestore la somma di:

- Per ogni MSNA la retta di €45,00 per i giorni di effettiva presenza così come stabilito dal DPRS n.513 del 18/01/2016 **per un massimo di 8 MSNA e per l'importo complessivo non superiore ad € 82.080,00.**
- Per la minore sottoposta a provvedimento dell' Autorità Giudiziaria Minorile una retta mensile di € 1.516,58 e una retta giornaliera di mantenimento di € 26,06 e per l'importo complessivo non superiore ad € 17.433,30.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Ente esclusivamente le rette per quei minori effettivamente ospitati ed ammessi al servizio secondo quanto previsto dall'art.1 della presente convenzione. I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato e completa di DURC in corso di validità.

Il pagamento è subordinato alla verifica del Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 nr.40 della regolarità dell'Ente contraente.

Il pagamento dell'Ente Gestore si effettuerà solo dopo l'accredito dei fondi ministeriali nelle casse del Comune di Rosolini;

E' fatto obbligo all'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purchè idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi pagamenti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'ente gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è risolta di diritto;

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del diritto della convenzione.

Art.10 - vestiario

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima ed alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art.11 – Tabella dietetica

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'ASP competente per territorio, che va tenuta esposta in cucina in modo che sia sempre facilmente consultabile. Il vitto include la colazione ed i due pasti principali. Nel curare l'alimentazione degli ospiti si deve tendere a soddisfare le richieste degli stessi tenendo conto delle tradizioni culturali e religiose.

Art.12 - Diario tecnico

L'Ente contraente si obbliga a:

- redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accertare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.
- relazionare semestralmente all'ufficio di servizio sociale del comune sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico – fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale.
- relazionare annualmente all'ufficio di servizio sociale del comune sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sul comportamento del minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo dei propri uffici e di accertare il mantenimento dei requisiti di cui all'atto dell'autorizzazione.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art.13 – Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'Ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli Enti Locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

1. cambiamenti di gestione della comunità – alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
2. deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo – assistenziali del servizio medesimo.
3. mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche solo sotto il profilo amministrativo – contabile.
4. mancato rispetto della normativa sulla privacy.

Art.14 – Durata della convenzione

La presente convenzione decorre **dal 17.03.2018 al 26/10/2018**

E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o l'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art.15 - Obblighi dell'Ente gestore

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, attestante:

- L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.L.vo n.50/2016;
- Decreto di autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art.28 della L.R. 22/86 per la stipula di convenzioni con gli Enti Locali;
- Di impegnarsi ad applicare il C.C.N.L.di categoria nei confronti degli operatori impiegati;
- Titoli professionali e generalità degli operatori utilizzati nel servizio ed in possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard quali/quantitativi di personale previsto dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
- il rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sia con riferimento al personale interno che agli utenti;
- L'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e nel rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo n.196/03 e di comunicare per iscritto all'A.C. il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- Di impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;
- Di essere in possesso della tabella dietetica per i pasti, approvata dall'ASP;
- che l'Associazione risulti regolare ai fini del DURC.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare,attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Periodicamente, l'Assistente Sociale del Comune dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantire una maggiore qualità.

Art.16 – Dichiarazione sui rischi di interferenza

Con riferimento a quanto previsto dall'art.26, comma 5 del D.L.vo 09.04.2008, n.81 per il servizio in oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono,tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art.26 del D.L.vo n.81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute ed alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento del presente rapporto convenzionale.

Art.17 Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni dell'Ente gestore presterà una cauzione sul servizio pari alla percentuale stabilita per legge.

Art.18 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.19 - Registrazione convenzione

Le spese della presente convenzione, diritti, registrazione ed altro, sono per intero a carico dell'Ass.ne **ARCOBALENO "I CAVALIERI DI SAN VALENTINO" O.N.L.U.S.**, e quantificati ai sensi della L. n.604/62 e D.L.vo n.460/97.

Art.20 - Foro competente

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data della sottoscrizione per l'ente gestore.

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Siracusa.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivano digitalmente.

L'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
"I CAVALIERI DI SAN VALENTINO"

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE